

Nota prot. n. P452/4122 Sott. 32 del 27/03/1996

Organizzazione delle vie di esodo degli edifici destinati all'attività didattica

Si fa riferimento alle note di pari oggetto indicate a margine per puntualizzare che:

- il decreto legislativo n. 626/94 dispone, al punto 3, comma 2, art. 33 che i locali siano provvisti di una porta ogni 50 lavoratori;
- le aule didattiche con numero di presenti superiore a 25 e fino a 50, devono disporre di una porta larga 1,20 metri apribile nel verso dell'esodo;
- l'esodo dagli edifici deve essere garantito con misure che, ai sensi del punto 5 del comma 1 dell'art. 33 del decreto legislativo citato, sono stabilite dalle vigenti norme di prevenzione incendi e quindi dal D.M. 26/8/1992, che prevedono uscite di larghezza di almeno 1,20 metri raggiungibile con percorsi di 60 metri a partire dalle porte delle aule.